

Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale

Addì **01 luglio 2019** si sono riuniti presso la struttura ASL NA 3 SUD, in Via Marconi,66 – Torre del Greco i componenti del Tavolo Tecnico per la Macroarea Ass. Specialistica Ambulatoriale, i Rappresentanti Aziendali e delle Associazioni di Categoria, giusta convocazione **Prot. n. 92 del 27/06/2019** con il seguente ordine del giorno:

- **Proseguo lavori anno 2015 – valutazioni controdeduzioni;**
- **Varie ed eventuali;**

Associazioni di categoria

| | | |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| A.N.I.S.A.P. | dr. Vincenzo Angiolillo | Presente |
| FEDER.LAB. Campania | dr. Diglio | Presente |
| SN.R. | Dott. Accarino | Assente |
| AISA | Prof. Salvatore | Presente |
| CONFINDUSTRIA | dr. De Simone | Presente |
| CONFAPI | | Assente |
| A.S.P.A.T. | Dott. Gambino | Presente |
| CONF. CENTRI ANTIDIABETICI | | Assente |
| FEDERCARDIO | dr. Siciliano | Assente |
| FEDERBIOLOGI | | Assente |
| FEDERODONTOIATRI | | Assente |

Rappresentanti aziendali

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------|
| Dott.ssa A. Borrelli | Coordinatore : | Presente |
| Dott. F. Conato | | Presente |
| Dr.ssa A. De Stefano | | Presente |
| Avv: R.A. Peluso | | Presente |
| Dott.. G.B. Sorrentini | | Presente |
| Dott. D. Russo | | Presente |
| Dott. S. Langella | | Presente |
| Dott. V. Bisogno | | Presente |
| Ing. A. D'Avino | Supporto Informatico | Presente |
| Sig. Di Paola Gesualdo | Segretario Verbalizzante | Presente |

Inizio lavori ore 11,10

I Componenti del Tavolo Tecnico dichiarano di non essere incompatibili ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello schema di contratto allegato al DCA n.8 del 16/02/2016.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico – dr.ssa Agnese Borrelli - constatate le presenze, dichiara aperta alle ore 11,10 la seduta e ricorda ai presenti l'Ordine del Giorno:


- **Proseguo lavori anno 2015 – valutazioni controdeduzioni;**
- **Varie ed eventuali;**

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico apre la seduta e da lettura del verbale del Tavolo Tecnico del giorno 26/06/2019.

Il Rappresentante di AISA - dr. Salvatore - consegna una nota ad oggetto: T.T. del 1°luglio 2019 – RTU Anno 2015. (all.1)

Lo stesso dichiara che fino a quando non riceverà la documentazione richiesta non parteciperà più ai lavori del T.T.

Alle ore 11,45 il Rappresentante di AISA – dr. Salvatore – lascia il Tavolo



Il Coordinatore fa presente ai componenti che è pervenuta al Tavolo la giustificazione della struttura CASA DI CURA S.MARIA LA BRUNA (PROPRIETA'VILLA DELLE QUERCE) – 150102 ,la stessa non viene valutata in quanto giunta tardivamente rispetto al termine assegnato e perché la branca in questione è stata già definita.


In riferimento alla richiesta fatta dalle Associazioni AISA – ASPAT –ANISAP – FEDERCARDIO – FEDERODONTOIATRI e CONFINDUSTRIA in merito alla Sentenza TAR Campania 316/2019 viene allegato al presente verbale il Parere rilasciato dal Direttore UOC AA.LL. Avv. Rosa Anna Peluso. (all.2)

**Si passa alla valutazione delle giustificazioni prodotte dai Centri afferenti alla
Branca di Medicina Nucleare**

| | | | | |
|----|----|--------|---|---------------------------------|
| 77 | MN | 008122 | CENTRO DIAGNOSTICO S. CIRO SRL - 008122 | Si accettano le giustificazioni |
| 78 | MN | 008442 | C.M.O. S.R.L. - VIA ROMA 9/11 T.ANNUNZ. - | Si accettano le giustificazioni |

Per quanto concerne l'accantonamento delle somme corrisposte alla società C.M.O. si rimanda alla dichiarazione fatta del Coordinatore del T.T. nel precedente verbale del 26.06.2019.

In relazione alla richiesta avanzata del Rappresentante dell'Associazione SNR – dr. Accarino - nel T.T. del 26/06/2019 “...di conoscere l'entità delle prestazioni TC contestuali ed integrate rese in contemporanea alle prestazioni PET ai sensi del disposto della DGRC 491/06 così come disposto dai DDCA 32/16 e 71/16 ed smi su quanto impattano sia sul monitoraggio che sull'esaurimento del tetto di spesa della radiodiagnostica per l'esercizio 2015.” la parte pubblica ritiene opportuno rinviare tale approfondimento successivamente al



pronunciamento di merito da parte delle autorità competenti in quanto lo stesso comporterà, verosimilmente, una rielaborazione delle branche di Radiologia e Medicina Nucleare per l'anno 2015.


Prima di passare alla valutazione delle giustificazioni prodotte dai centri afferenti alla branca Laboratorio Analisi, il Coordinatore del T.T. rilascia la seguente dichiarazione riguardante le prestazioni di laboratorio lettera R - DCA 40/10:

dalla attenta analisi del DCA 40/10 si è giunti alla considerazione che per l'effettuazione delle seguenti prestazioni: 90.83.4, 91.02.1, 91.11.5, 91.12.1, 91.17.3, 91.29.3, 91.29.4, 91.30.2 è necessario essere accreditati per la metodica PCR e cioè le prestazioni ai seguenti codici di nomenclatore 90.83.4, 91.02.1, 91.11.5, 91.12.1 possono essere effettuate da laboratori classificati A₂ + accreditamento per la metodica PCR; le prestazioni ai seguenti codici di nomenclatore 91.12.1, 91.17.3 possono essere effettuate da laboratori classificati A₂/ A₄ + accreditamento per la metodica PCR; le prestazioni ai seguenti codici di nomenclatore 91.29.3, 91.29.4, 91.30.2 possono essere effettuate da laboratori classificati A₆ + accreditamento per la metodica PCR;

Pertanto utilizzando il criterio normativo vigente, le prestazioni effettuate dai centri sprovvisti di metodica PCR formalmente riconosciuta da Decreto di accreditamento non sono state ritenute remunerabili e pertanto sono state escluse dalla retribuzione a carico del SSR e contestualmente è stata applicato il DCA 101.

In merito alla problematica dell'autorizzazione PCR per il settore A6, l'ASPAT ritiene in analogia a quanto definito in altre ASL, che l'autorizzazione per tale settore include la possibilità di eseguire tutte le prestazioni in esso contemplato, salvo che tale cosa non sia palesemente esclusa nel decreto di accreditamento.

Per quanto riguarda la problematica emersa per la PCR il rappresentante di Confindustria Campania dichiara e sottolinea che si tratta di una valutazione scientifica e non richiede interpretazioni giuridiche che risultano superflue e dannose. La Polymerase chain reaction (PCR) è un metodo che permette di amplificare piccole quantità di acido nucleico eventualmente presente in un campione per renderlo prima evidenziabile (risposta qualitativa: sì, no; presente, assente) e poi quantizzabile (dosaggio). E' un metodo che si può applicare in microbiologia per la ricerca di acidi nucleici batterici (es: clamidia, micoplasma, urea plasma, gardnerella, legionella, ecc..) o virali (es. virus epatici, HPV, virus meningi o encefalotropi, HIV); in epidemiologia per la ricerca di mutazioni eventualmente predisponenti a malattia (es. polimorfismi correlati ad obesità o intolleranze alimentari; mutazione del gene MTHFR correlato all'iperomocisteinemia e al rischio di cardiopatie); in genetica pre e post natale per la ricerca di mutazioni casuali di malattia (fibrosi cistica, mutazione del gene BrCa 1 e 2 e cancro di ovaio e mammelle - vedi caso Angiolina Jolie); in allergologia (per la


The bottom of the document features several handwritten signatures and stamps. From left to right, there is a large signature, a smaller signature, a stamp that reads 'ASPAT' with a signature below it, another signature, a stamp that reads 'CONFININDUSTRIA' with a signature below it, and a final signature on the far right.

ricerca determinanti specifici) in medicina legale (dal riconoscimento/disconoscimento genitoriale alla conferma/ smentita di attribuzione). Al pari del sequenziamento di acidi nucleici è solo uno dei metodi di laboratorio per usare il quale non occorrono altre precauzioni se non le normali buone pratiche di laboratorio. Richiedere un autorizzazione per l'uso di un metodo solo più veloce rispetto, ad esempio, a quello colturale è assurdo: equivale a pretendere che si richieda una autorizzazione specifica, ad esempio per chi determini la MIC o simili. Si richiede a tal proposito di conoscere le strutture autorizzate per la genetica e da quando sono state autorizzate.

I Componenti di parte pubblica, in riferimento alle dichiarazioni dei Rappresentanti di Categoria, si riservano di chiedere parere in merito all'autorizzazione della metodica PCR, relativamente al settore A6, al Dipartimento di Prevenzione.


**Si passa alla valutazione delle giustificazioni prodotte dai Centri afferenti alla
Branca Laboratorio Analisi**

| | | | | |
|----|----|--------|--|--|
| 31 | LA | 008016 | ME.DI. MEDITERRANEA DIAGNOSTICA SRL - 008016 | Si accettano le giustificazioni |
| 32 | LA | 008017 | CENTRO LASER SRL - 008017 | Si accettano le giustificazioni |
| 33 | LA | 008021 | CENTRO DIAGNOSTICO STABIA S.R.L. - 008021 | Si accettano le giustificazioni |
| 34 | LA | 008028 | LABORATORIO D'ANALISI PROF. DE FUSCO SRL - 008028 | Si accettano le giustificazioni |
| 35 | LA | 008117 | GAMMA ANALISI CLINICHE S.N.C. - 008117 | Si accettano le giustificazioni |
| 36 | LA | 008122 | CENTRO DIAGNOSTICO S. CIRO SRL - 008122 | Si accettano le giustificazioni |
| 37 | LA | 008218 | CENTRO DIAGNOSTICO PLINIO S. R. L - 008218 | Non pervenuto |
| 38 | LA | 008310 | LAB. ANALISI CLINICHE VILLA SANDRIANA - 008310 | Si accettano le giustificazioni |
| 39 | LA | 008315 | LABORATORIO " S.GIORGIO " - DI SCOGNAMIGLIO LILIANA S.A.S. - 008315 | Si accettano le giustificazioni |
| 40 | LA | 008318 | CENTRO DIAGNOSTICO MARCONI S.R.L - 008318 | Non pervenuto- Indirizzo sconosciuto |
| 41 | LA | 008411 | CENTRO DIAGNOSTICO RICCIARDI S.A.S. - 008411 | Si accettano le giustificazioni (ad eccezione di ASPAT e dr. Sorrentini) |
| 42 | LA | 008413 | LABORATORIO ANALISI CLINICHE BIOLABOR S.A.S - 008413 | Si accettano le giustificazioni |
| 43 | LA | 008422 | LABORATORIO SANNINO S.R.L. - 008422 | Si accettano le giustificazioni |
| 44 | LA | 008426 | C.M.O. S.R.L. - VIA ROMA 23-27(LAB.) T.ANNUNZ.- RETE AGG.500 - 008426 | Si accettano le giustificazioni |
| 45 | LA | 008427 | C.M.O. S.R.L. - CORSO UMBERTO I 221 T.ANNUNZ.- RETE AGG.500 - 008427 | Si accettano le giustificazioni |
| 46 | LA | 008433 | CENTRO RICERCHE CLINICHE DI DI COSTANZO ANNA & C. SAS - 008433 | Si accettano le giustificazioni |
| 47 | LA | 008441 | MAVIS SRL - (EX VILLA POPPEA SRL) - 008441 | Si accettano le giustificazioni |
| 48 | LA | 008514 | CENTRO DIAGNOSTICO "I A N U S" S.N.C. - 008514 | Si accettano le giustificazioni |

Relativo al ASPAT


| | | | | |
|----|----|--------|---|---------------------------------|
| 49 | LA | 008516 | LABORATORIO DI ANALISI PAROLA MARIANO S.A.S - 008516 | Si accettano le giustificazioni |
| 50 | LA | 008521 | DO.CA. S.R.L. - 008521 - | Si accettano le giustificazioni |
| 51 | LA | 008525 | GEL S.R.L. - 008525 | Non pervenuto |
| 52 | LA | 008611 | CENTRO DIAGNOSTICO SANTA MARIA S.N.C - 008611 | Si accettano le giustificazioni |
| 53 | LA | 008613 | STUDIO VOCCIA & DI MARTINO SRL - 008613 | Si accettano le giustificazioni |
| 54 | LA | 008615 | MAURELLA DI ANNA CAVALIERE & C. S.N.C. - 008615 | Si accettano le giustificazioni |
| 55 | LA | 008616 | C.M.O. S.R.L. - S.MARIA LA CARITA'--RETE AGG.500 - 008616 | Si accettano le giustificazioni |
| 56 | LA | 008813 | LABORATORI DI RICERCHE CLINICHE DOTT. A.BIFULCO S.R.L. - 008813 | Si accettano le giustificazioni |
| 57 | LA | 009010 | ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE DI DELLA MONICA MARIA SNC - 009010 | Si accettano le giustificazioni |
| 58 | LA | 701000 | CENTRO RICERCHE MARIGLIANO - 701000 | Si accettano le giustificazioni |
| 59 | LA | 701100 | LABORATORIO D.SSA M. MAGLIO - 701100 | Si accettano le giustificazioni |
| 60 | LA | 710800 | M.SCOTTO DI TERRACCIANO L. E C. - 710800 | Si accettano le giustificazioni |
| 61 | LA | 711000 | BIOLABOR S.N.C. - 711000 | Si accettano le giustificazioni |
| 62 | LA | 730500 | LABORATORIO ANALISI LAZZARO SPALLANZANI S.R.L. - 730500 | Si accettano le giustificazioni |
| 63 | LA | 730600 | CENTRO DUOMO - 730600 | Si accettano le giustificazioni |
| 64 | LA | 730700 | CENTRO BIO ANALISI S.A.S. D.SSA APUZZO PASQUA & C. - 730700 | Si accettano le giustificazioni |
| 65 | LA | 731100 | CENTRO DIAGNOSTICO L.A.C. DI E. A.TORTORA S.A.S. - 731100 | Si accettano le giustificazioni |
| 66 | LA | 731200 | CENTRO ANALISI DOTT. AMBROSINO S.N.C. - 731200 | Si accettano le giustificazioni |
| 67 | LA | 750300 | ASTRA S.A.S - 750300 | Si accettano le giustificazioni |
| 68 | LA | 750600 | MADOLAB S.A.S - 750600 | Si accettano le giustificazioni |
| 69 | LA | 760900 | CENTRO DI MAURO GENNARO S.N.C - 760900 | Si accettano le giustificazioni |
| 70 | LA | 770700 | BIOMEDICAL DI BARONE F.&C. - 770700 | Si accettano le giustificazioni |
| 71 | LA | 770900 | BIOMEDICA CALDARELLI - 770900 | Si accettano le giustificazioni |
| 72 | LA | 771000 | LABORATORIO DI ANALISI COLA - 771000 | Non pervenuto |
| 73 | LA | 780200 | LABORATORIO NAPOLITANO ANTONIETTA - 780200 | Si accettano le giustificazioni |
| 74 | LA | 780400 | LABORATORIO D.SSA REGA GIUSEPPINA - 780400 | Si accettano le giustificazioni |
| 75 | LA | 790400 | BIO-DIAGNOSTICA POGGIOMARINO SNC - 790400 | Si accettano le giustificazioni |
| 76 | LA | LAB067 | CMN ANALISI CLINICHE S.R.L. - LAB067 | Si accettano le giustificazioni |

I lavori si chiudono alle ore 15,30


 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller signatures, some of which appear to be initials or names like 'ASPA', 'G', 'X', and 'L'. On the right, there is a stamp that reads 'CONFERMA' and another signature. At the bottom right, there is a large, stylized signature that looks like 'V'.



Al Coordinatore del Tavolo Tecnico della Specialistica
Ambulatoriale della A.S.L. Napoli 3 Sud
Dr.ssa Agnese Borrelli

Ai componenti del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale

Loro sedi

Caserta, 1° luglio 2019

Oggetto: T.T. del 1° luglio 2019 – R.T.U. Anno 2015

Gentile Dottoressa,

quale Presidente *pro-tempore* dell'A.I.S.A. nonché componente del Tavolo Tecnico della Specialistica Ambulatoriale di questa A.S.L. (nel seguito, *breviter* "T.T."), con riferimento all'oggetto, Le significo quanto segue.

Con nota del 24.5.2019, ho invitato la Direzione Strategica di questa A.S.L. a far tenere ai membri del T.T. gli atti riguardanti la procedura di accertamento disposta dalla Procura della Corte dei Conti, genericamente richiamata nella nota recante il prot. 0073509 del 16.5.2019.

La mia richiesta è rimasta, purtroppo, priva di utile riscontro.

In data 12.6.2019, ho invitato, altresì, la Direzione Strategica a produrre:
(a) le deliberazioni di nomina dei componenti del T.T. per ciascuna annualità, come previsto dall'art. 6, comma 1, dei Protocolli d'Intesa;
(b) la copia del verbale della GdF, citato in occasione del T.T. del 4 giugno 2019.

Anche questa mia ulteriore richiesta è rimasta inevasa.

Ed infatti, il 26.6.2019, mi sono pervenute, dalla casella affari.ist@aslnapoli3sud.it, solo alcune delibere che, tuttavia, non sono conformi alla mia richiesta.

Dalla documentazione trasmessami emerge, infatti, che questa A.S.L. ha ritenuto di istituire il T.T. con la Delibera del Commissario Straordinario n. 159 del 22.5.2009, salvo poi variarne la composizione con deliberazioni *medio tempore* adottate.

Tale procedura appare non conforme alle disposizioni commissariali in materia.

Benvero, la succitata deliberazione è stata assunta ai sensi della DGRC n. 2451 del 1° agosto 2003 (in BURC n. 55 del 24.11.2003), recante la "Determinazione dei volumi di prestazioni sanitarie da assicurare per l'anno 2013 e dei correlati limiti di spesa".



La Deliberazione in parola prevede che i Protocolli d'Intesa intercorsi tra l'ASL e le Associazioni di categoria nonché i contratti stipulati (per adesione) dalle strutture private accreditate siano efficaci "a decorrere dall'1/1/2003 e fino al 31/12/2003" e che il T.T. sia costituito *ad hoc* per verificare che i Protocolli e i Contratti siano rispettati.

E' dunque sin troppo evidente che il T.T. venga costituito in ragione di appositi atti di programmazione regionale circoscritti agli esercizi finanziari di riferimento.

Una procedura che, in base alla documentazione acquisita, sarebbe stata attuata da tutte le AA.SS.LL. della Campania, **eccetto che dalla A.S.L. Napoli 3 Sud (!)**.

Ma anche a voler ritenere, in astratto, che il T.T. non necessiti di autonome delibere costitutive, per ciascuna annualità di riferimento, è sin troppo agevole rilevare che l'attuale T.T. risulti costituito - **nella sua attuale configurazione** - con **Delibera del Direttore Generale n. 337 del 18.4.2018** e che, **in poco più di un anno di attività, questo sia stato in grado di svolgere compiutamente le proprie funzioni**, peraltro con ricostruzione postuma rispetto ad esercizi chiusi da un bel pezzo, per **ben sei annualità e, precisamente, dal 2010 al 2015**.

Ciò nonostante, a tale organismo sono state attribuite fantomatiche omissioni, dai fini poco commendevoli.

Orbene, poiché l'esercizio 2015 presenta numerose e significative criticità, in *primis* poiché il decreto di fissazione (DCA n. 8 del 16.2.2016) risulta adottato nel 2016 e, in *secundis*, perché **frattanto sono intervenute alcune pronunce giurisdizionali** che, per la loro portata, potrebbero incidere sull'attività proprio del T.T. (*cfr.* TAR Campania - Sentenza n. 316 del 21.1.2019), il sottoscritto, nella sua spiegata qualità,

INVITA

il Coordinatore di tale organismo consultivo:

1. a munirsi di **un apposito parere legale in ordine alla portata di tali suddette pronunce** ed alla possibilità che, nel caso di specie, possano rendersi applicabili le disposizioni di cui all'art. 10) del contratto, allegato A/1) al DCA n. 8 del 16.2.2016;
2. a far tenere ai membri del T.T. la documentazione più volte richiesta alla D.G. di questa ASL, **essendo funzionale all'assunzione delle necessarie determinazioni**.

In difetto, l'AISA **non parteciperà più** ai lavori del T.T. riservandosi, al contempo, ogni e qualsiasi azione a tutela dei propri iscritti.

Distinti saluti.

Prof. Antonio Salvatore

Associazione Italiana Specialistica Ambulatoriale
Via Giovanni Aristide Barducci n. 10 - 81100 Caserta
Tel. 0823.1452186 - Fax 0823.1455714 - PEC: aisa@legalmail.it

DIREZIONE

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0079982 del 29/05/2019 - 12:02



Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore UOC. Affari Legali
ASL Napoli 3 Sud

Oggetto : nota prot.007797 del 23.05.2019 - Sentenza TAR Campania n.316/2019

In riferimento alla nota del Direttore Generale posta a margine della nota in oggetto (all.1), si comunica che questo Distretto non ha competenza in merito all'espressione di parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie.

Detto parere è di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione ai sensi della D.G.R.C. 7301/01.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria è di pertinenza dell'Ente Locale.

Siamo Disponibili ad ogni iniziativa che le SS.LL. e le articolazioni Aziendali competenti riterranno opportuno adottare in riscontro a quanto richiesto.

In attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti.

Si allega: - nota prot.n.007797 del 23.05.2019;

- copia autorizzazione all'esercizio n.13 del 20.06.20133(all.2) rilasciata dal V Settore Tecnico Citta di Pompei.

**NOTA BENE
URGENTE**

AL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Antonietta Costantini



Direttore del Distretto 58
Dr. Salvatore Langella

29 MAG 2019

DIREZIONE

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Partenza
N. 0079982 del 29/05/2019 - 12:02



Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore UOC. Affari Legali
ASL Napoli 3 Sud

Oggetto : nota prot.007797 del 23.05.2019 - Sentenza TAR Campania n.316/2019

In riferimento alla nota del Direttore Generale posta a margine della nota in oggetto (all.1), si comunica che questo Distretto non ha competenza in merito all'espressione di parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie.

Detto parere è di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione ai sensi della D.G.R.C. 7301/01.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria è di pertinenza dell'Ente Locale.

Siamo Disponibili ad ogni iniziativa che le SS.LL. e le articolazioni Aziendali competenti riterranno opportuno adottare in riscontro a quanto richiesto.

In attesa di riscontro e si porgono cordiali saluti.

Si allega: - nota prot.n.007797 del 23.05.2019;
- copia autorizzazione all'esercizio n.13 del 20.06.2013(all.2) rilasciata dal V Settore Tecnico Citta di Pompei.


Il Direttore del Distretto 58
Dr. Salvatore Langella

Manuela Gennaro

All. 1

Torre Annunziata, 23 maggio 2019

Spett.le

ASL Napoli 3 Sud

EVIDENZA N. 6

c.a. Direttore Generale
Dott.ssa Antonietta Costantini
protecolto@pec.aslnapoli3sud.it

c.a. Direttore Sanitario Distretto 58
Dott. Salvatore Langella
ds58@pec.aslnapoli3sud.it


in la sede di...

c.a. Presidente Commissione 7301 01
Dott.ssa Adele Carotenuto
dippr@pec.aslnapoli3sud.it

25/05/2019

25/05/2019

ASL N. 3 NAPOLI 3 SUD
Registri di Pr. Att. 7000 / Anni /
N. 0077097 del 23/05/2019 - 13:48



OGGETTO: Sentenza TAR Campania n. 316/2019 - Comune Pompei contro Casa di Cura Maria Rosaria - richiesta informativa atti conseguenti.

In riferimento all'oggetto ed alla luce della su menzionata sentenza (che per comodità di lettura si allega alla presente), vorrete notiziarci circa le iniziative conseguenti che la spett.le Amministrazione ha adottato. In specie, rilevato che la riferita sentenza sancisce (rectius: conferma il provvedimento già adottato dall'Amministrazione Comunale di Pompei di diniego di Permesso a Costruire) la presenza di opere abusive per circa 900 mq, all'interno della struttura sanitaria situata in Pompei alla via Colle San Bartolomeo n. 48, vorrete farci conoscere le iniziative conseguenti adottande in ordine al permanere dei requisiti di cui ai pareri resi dai Vs. Uffici e propedeutici alle autorizzazioni sanitarie all'esercizio delle attività.

La presente nota viene trasmessa ai sensi e per gli effetti della L. 241/90. Nei termini di legge, l'Amministrazione in indirizzo vorrà comunicare, tra l'altro, anche il nominativo del responsabile del procedimento.

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00316/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2016, proposto da Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Andrea Abbamonte ed Enrico Soprano, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Napoli, via Melisurgo n. 4;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 19;

*per l'annullamento**previa sospensione*

1) del provvedimento prot. n. 0002015D del 18/01/2016 emesso dal Dirigente del V° Settore del Comune di Pompei, recante il oggetto dell'istanza di Permesso di Costruire in sanatoria n. 126 prot. gen. n. 37222 del 17/11/2004, relativa ad opere consistenti nella realizzazione di più manufatti localizzati in vari punti del complesso, localizzate in via Colle S. Bartolomeo n. 48; 2) 2. della presupposta nota prot. 4947 del 18.5.2010 recante comunicazione di avvio del procedimento di diniego; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi l'avv. Massimo Falco, su delega dell'avv. Andrea Abbamonte, per la parte ricorrente e l'avv. Antonio Messina per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame la società Casa di Cura Maria Rosaria S.p.a. ha impugnato il provvedimento del Comune di Pompei, prot. n. 0002015D del 18.1.2016, con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio (n. 126 prot. gen. n. 37222 del 17.11.2004) dalla stessa presentata ai sensi della l. n. 326/03 per la sanatoria di una serie di manufatti all'interno della casa di cura di cui è titolare in Via Colle S. Bartolomeo n.

48 e localizzati in vari punti del complesso sanitario, onde ottenerne l'annullamento previa sospensione cautelare.

Ha resistito in giudizio il Comune di Pompei.

Alla camera di consiglio del 19 aprile 2016 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari su richiesta della ricorrente.

Le parti hanno prodotto memorie e documenti a sostegno delle rispettive ragioni.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E' controversa in giudizio la legittimità del diniego opposto dal Comune di Pompei alla domanda di condono edilizio presentata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 32 della l. n. 326/2003 per una serie di opere realizzate in ampliamento della casa di cura dalla stessa gestita, per una superficie di 900 mq (come indicato nella istanza di condono agli atti di causa).

Il diniego è stato giustificato dall'amministrazione comunale, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, sulla base di tre distinti ordini di ragioni, qui di seguito trascritti:

«1. ai sensi della L. 326/2003, art. 32, comma 15 e delle successive modifiche L. 191/2004, art. 5, comma 1 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 del 07/12/2005 art. 2, in quanto la istanza di condono edilizio è stata registrata al protocollo generale del Comune di Pompei fuori i termini di presentazione (tra 11/11/2004 e 10/12/2004);

2. ai sensi della L. 326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con il comma 27, lettera d (vedasi Corte di Cassazione / Sezione III Penale, 21/12/2004, n.48956), in quanto l'abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli dalla L. 1497/39, oggi D.Lgs. 42/04, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima della esecuzione di dette opere e non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni del P.R.G.;

3. ai sensi della L.47/85, art. 33, comma 1, lettera a e della L.326/03, art. 32, comma 26, lettera a, in combinato con comma 27, lettera d, in quanto le opere oggetto di condono sono state realizzate in ambito P.T.P. in zona R.U.A. (art. 13 delle Norme di Attuazione del P.T.P.) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta (L. 431/85) prima della realizzazione delle opere, entro la quale "è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti"».

La società ricorrente censura il provvedimento con tre motivi di censura.

Con il primo motivo sostiene l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'istanza di condono sarebbe stata registrata al protocollo generale del Comune di Pompei oltre i termini di presentazione previsti dall'art. 32 della legge 326/03.

Col secondo motivo di ricorso lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al dedotto contrasto dell'intervento edilizio sia con le norme urbanistiche, sia coi vincoli paesaggistici esistenti, poiché per gli immobili sottoposti a condono la non conformità agli strumenti urbanistici è *in re ipsa* ed il Comune non ha provveduto a verificare la natura e consistenza delle opere in questione e ad esternare le ragioni del preteso contrasto delle stesse con lo strumento urbanistico vigente e con valori ambientali e paesaggistici oggetto di tutela.

Con il terzo motivo, infine, contesta che in ragione del vincolo gravante sull'area su cui è situata la casa di cura sia vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti, giacché, in base alla ratio dell'art. 13 delle NTA del PTP, il divieto non dovrebbe applicarsi alle strutture pubbliche o private che, come la casa di cura della ricorrente, per le funzioni svolte e la natura delle stesse si connotano come

attrezzature di interesse pubblico sanitario; trattandosi, in definitiva, di un vincolo di salvaguardia di carattere relativo e non assoluto, il Comune doveva richiedere il parere Commissione Edilizia Integrata ex L.R. 10/82 e, in seguito, sottoporre la domanda di condono alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Paesaggistici competente per territorio.

Il ricorso non merita accoglimento.

Se per un verso risulta fondata la prima censura, posto che nell'epigrafe dello stesso provvedimento impugnato si riporta la circostanza che l'istanza di condono è stata presentata il 17 novembre 2004 e, quindi, nel rispetto dei termini di legge, tuttavia non può dirsi altrettanto per le altre due censure, il che risulta determinante per l'esito del giudizio vertendosi di un provvedimento basato su distinte ragioni, ciascuna sufficiente di per sé a reggerne il dispositivo.

Per consolidato indirizzo interpretativo anche di questa Sezione, infatti, quando si verte di interventi edili realizzati in zone vincolate le opere condonabili ai sensi dell'art. 32, comma 26 lett. a), della l. n. 326/03 sono soltanto quelle di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del d.l. n. 269/03 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre se vi è stato un aumento di superficie o di volume, come avvenuto nel caso in esame, le opere realizzate abusive non sono condonabili (ex ceteris, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 750, con richiamo a C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518).

Inoltre, in base all'art. 32, comma 27, lett. d), della stessa legge non sono, comunque, suscettibili di sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti a tutela (tra l'altro) di beni ambientali e paesistici qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, laddove, nel caso di specie, è incontestato che le opere di cui si controverte siano state realizzate dopo l'imposizione del vincolo, per cui lo stesso preclude la possibilità di rilascio del condono ai sensi della normativa ora richiamata.

In questi casi l'incondonabilità non è superabile nemmeno col parere positivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Napoli, Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 681; Sez. VI, 4 giugno 2015 n. 3038).

E' stato chiarito, infatti, che "la valutazione espressa dal Comune, della inammissibilità a monte del condono, perché in zona vincolata e perché non rientrante negli abusi minori (condizione sub c), con conseguenziale valutazione della inesistenza dei presupposti per coinvolgere (inutiliter) la Soprintendenza (condizione sub d), è in linea con la esigenza di economicità dell'azione amministrativa, essendo superflua nella vicenda esaminata, in acclarata mancanza dei presupposti di legge per la condonabilità delle opere, la effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica. Pertanto, l'accertata estraneità delle opere in questione dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono, evidenziando di per sé una ragione giustificativa del diniego originariamente impugnato, consente di ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione comunale" (C.d.S., sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518).

Per queste ragioni il provvedimento resiste alle critiche ed il ricorso, di conseguenza, va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 1446/16), lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pompei, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 3.000,00 (tre mila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

Protocollo PEC

Da: C.M.O. srl <cmo-srl@pec.it>
Inviato: giovedì 23 maggio 2019 13:31
A: protocollo@pec.aslnapoli3sud.it; ds58@pec.aslnapoli3sud.it; dippr@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: Sentenza TAR Campania n. 316/2019 – Comune Pompei contro Casa di Cura Maria Rosaria –
richiesta informativa atti conseguenti.
Allegati: Istanza presso ASL Napoli 3Sud rif. sentenza TAR Campania n.316-2019.pdf

Spett.le

ASL Napoli 3 Sud

c.a. Direttore Generale

Dott.ssa Antonietta Costantini

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it

c.a. Direttore Sanitario Distretto 58

Dott. Salvatore Langella

ds58@pec.aslnapoli3sud.it

c.a. Presidente Commissione 7301/01

Dott.ssa Adele Carotenuto

dippr@pec.aslnapoli3sud.it

Si notifica istanza in allegato di cui in oggetto per quanto di Vs. competenza.

Distinti saluti

C.M.O. S.r.l.

il legale rappresentate

dottor Luigi Marulo

ds58@pec.aslnapoli3sud.it

Da: Per conto di: affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 27 maggio 2019 12:28
A: ds58@pec.aslnapoli3sud.it; dippr@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 77097 Sentenza Tar Campania n.316.19 Comune di Pompei
contro Casa di Cura M.Rosaria CMO p.m
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,26 MB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/05/2019 alle ore 12:28:03 (+0200) il messaggio
"77097 Sentenza Tar Campania n.316.19 Comune di Pompei contro Casa di Cura M.Rosaria CMO p.m" è
stato inviato da "affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it"
indirizzato a:
dippr@pec.aslnapoli3sud.it ds58@pec.aslnapoli3sud.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190527122803.29119.814.1.64@pec.aruba.it

V SETTORE TECNICO

Plazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)
Tel 081 857 6421 - utc.pompei@tiscali.it

AUTORIZZAZIONE n° 13

All. 2

Premesso che con legge regionale n°13/85 sono state emanate, sul disposto della legge n°833/78, norme sul riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per il rilascio di autorizzazione all'esercizio a seguito di rimodulazione locali di una struttura sanitaria già in attività, ai sensi della D.G.R.C. n.7301/01, con sede in Pompei alla via Colle San Bartolomeo n. 50, presentata dall'amministratore unico della società "Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A." dott. Francesco Cirillo, nato a Scafati (SA) il 14/06/1955 e residente in Pompei (NA) alla via Colle San Bartolomeo n.13, acquisita al prot. gen. al n. 35230 in data 18/10/2011;

Vista la precedente autorizzazione n.9 rilasciata in data 20/11/2009 alla struttura sanitaria denominata "Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A.", nella persona dell'amministratore unico dott. Francesco Cirillo, con la quale si autorizzava, ai sensi della DGRC n.7301/01, l'esercizio di una struttura sanitaria nei locali ubicati alla via Colle San Bartolomeo n.50;


Visti i grafici e le relazioni allegate alla predetta istanza;

Vista la documentazione integrata con nota prot. n.37545 del 2/11/2012 dall'amministratore della società "Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A." nella persona del dott. Francesco Cirillo.

Visto il verbale n.109 del 15/05/2013 della Commissione Aziendale ex D.G.R.C. n.7301/01, trasmesso con nota dell'ASL NA 3 Sud - Commissione ex D.G.R.C. n.7301/01 n.5252 del 16/05/2013, acquisita in data 16/05/2013 prot.gen. n.15232, con cui si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a seguito rimodulazione locali della "Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A.", sita in Pompei alla via Colle San Bartolomeo n. 50, per:

- attività di degenza con 150 posti letto così ripartiti: a) n.26 p.l. Ostetricia e Ginecologia; n.17 p.l. Medicina Generale; n.11 p.l. ORL; n.27 p.l. Chirurgia; n.19 p.l. Ortopedia; n.11 p.l. Nefrologia; n.18 p.l. Cardiologia; n.21 p.l. Oculistica.
- attività specialistiche ambulatoriali mediche e chirurgiche, così ripartite: Cardiologia; Chirurgia Generale; Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva; Terapia fisica (FKT) già autorizzata; Medicina nucleare in vivo; Ostetricia e Ginecologia; Otorinolaringoiatria; Diagnostica per Immagini; Laboratorio Analisi con settori specializzati (A1-A2-A3-A5-A6); Ossigenoterapia Iperbarica (OTI); Dermatologia.

n. 11/2013



AUTORIZZA
per quanto di competenza

La struttura "Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A.", con sede in Pompei alla via Colle San Bartolomeo n.50, nella persona dell'amministratore unico dott. Francesco Cirillo, nato a Scafati (SA) il 14/06/1955 e residente in Pompei alla via Colle San Bartolomeo n.13, a seguito rimodulazione locali della Casa di Cura Maria Rosaria, l'esercizio di una struttura sanitaria, già in attività, per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

1. ATTIVITÀ SPECIALISTICHE MEDICHE E CHIRURGICHE così ripartite:
Cardiologia, Dermatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Otorinolaringoiatra, Ortopedia, Oculistica, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Chirurgia Generale e Terapia Fisica (FKT);
2. ATTIVITÀ DI MEDICINA DI LABORATORIO: Laboratorio generale di base con settori specializzati, incluse le attività/metodiche RIA e PCR, di:
 - *Chimica clinica e tossicologia (settore spec.A, già settore A1)*
 - *Microbiologia e sieroimmunologia (settore spec.B, già settore A2)*
 - *Ematologia (settore spec.C, già settore A3)*
 - *Citopatologia (settore spec. E, già settore A5)*
 - *Genetica (settore spec.F, già settore A6)*
3. ATTIVITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
4. ATTIVITÀ DI MEDICINA NUCLEARE IN VIVO
5. ATTIVITÀ DI TERAPIA IPERBARICA

erogate in regime ambulatoriale intraospedaliero classe 2 (e, quindi, anche per utenti esterni)

6. ATTIVITÀ DI:
PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO
con dotazione di n.150 posti letto, così distribuiti:

| Codice | Disciplina | P.L. |
|--------|--------------------------|------|
| • 08 - | Cardiologia | 18 |
| • 09 - | Chirurgia generale | 27 |
| • 26 - | Medicina generale | 17 |
| • 29 - | Nefrologia | 11 |
| • 34 - | Oculistica | 21 |
| • 36 - | Ortopedia | 19 |
| • 37 - | Ostetricia e ginecologia | 26 |
| • 38 - | Otorinolaringoiatria | 11 |

da esercitarsi nei locali ubicati in via Colle San Bartolomeo n.50, la cui planimetria, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La direzione sanitaria della struttura è affidata al **dr.D'Alessandro Nicola**, nato a Scafati (SA) il 29/09/1958 ed ivi residente alla via Bonaduce,22. Medico chirurgo. Specialista in Igiene e Medicina Preventiva e specialista in Chirurgia d'Urgenza, iscritto all'albo professionale dei Medici della provincia di Salerno con n.005813.

Il Direttore Responsabile per le attività di Medicina di Laboratorio è la dott.ssa Lo Sapia Maria Rosaria, nata a Torre del Greco (NA) il 02/11/1952 ed ivi residente alla via Cefalonia,13. laureata in Biologia, iscritta all'Ordine dei Biologi con n.011107

Il Direttore responsabile per le attività di **Diagnostica per Immagini** è il **dr. Cirillo Francesco**, nato a Scafati (SA) il 14/06/1955 e residente a Pompei alla via Colle San Bartolomeo. Medico chirurgo. Specialista in Radiologia, iscritto all'albo professionale dei Medici della provincia di Napoli con n.0028718.

Il Direttore Responsabile per le attività di **Medicina Nucleare in Vivo** è il **dr. Guido Ariemma**, nato a Pompei il 30/12/1954 e residente a Napoli alla via San Filippo, 20/E. Specialista in Medicina Nucleare, iscritto all'albo professionale dei Medici della provincia di Napoli con n.0016803.

Il Direttore Responsabile per le attività di **Terapia Iperbarica** è il **dr. Sorrentino Domenico**, nato a Pompei il 17/10/1962 ed ivi residente alla via Pironi, 12. Medico chirurgo. Specialista in Anestesia e Rianimazione con indirizzo in Medicina Iperbarica, iscritto all'albo professionale dei Medici della provincia di Napoli con n.0024003.

Il Direttore Responsabile per le attività di **Terapia Fisica (FKT)** è il **dr. Pasquale D'Aniello**, nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 21/08/1961 ed ivi residente alla via Paolo Borsellino n°1.

Quanto sopra, salvo diritti di terzi e salvo eventuali ulteriori autorizzazioni che per disposizioni legislative e regolamentari dovessero altresì richiedersi.

La presente viene trasmessa all'ASL NA 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - Commissione 7301/2001 per i provvedimenti di propria competenza.

La presente autorizzazione potrà essere in qualsiasi momento revocata per il venir meno delle condizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Pompei, 10/07/2001

SC/SD


IL DIRIGENTE
dott. ing. Michele Fiorenza



Copia della riferita sentenza è stata già portata a conoscenza della competente Procura della Repubblica.

In attesa di riscontro, si porgono saluti.

C.M.O. S.r.l.

legale rappresentante

dottor Luigi Marulio



Si allega alla presente Sentenza TAR Campania n. 316 2019 pubblicata in data 21 01 2019.



Distretto Socio Sanitario n° 58

Sede: Viale Unità d'Italia 2 80045 - Pompei
tel. 081 - 53.52.635 fax 081 - 53.52.637
e-mail: ds58@aslnapoli3sud.it P.E.C.: ds58@pec.aslnapoli3sud.it

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0093383 del 20/06/2019 - 10:51



DIREZIONE

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore UOC . Affari Legali

Oggetto: *Sentenza TAR Campania n. 316/2019*

Facendo seguito alla nostra precedente nota n. 79982 del 29.05.2019 , si informa le SS.LL. che la Casa di Cura Maria Rosaria sta continuando ad erogare prestazioni di cui all'autorizzazione Sanitaria n. 13 del 20.06.2013 .

Il sottoscritto, per quanto sopra , chiede alle SS.LL. vostre determinazioni circa la legittimità della Struttura di continuare ad erogare prestazioni a carico del S.S.R.


Cordiali saluti

*AL DIRETTORE U.O.C.
AFFARI LEGALI
PER PAZIERI*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. SSA Antonietta Costantini

21 GIU. 2019

Il Direttore Responsabile
(Dott. Salvatore Langella)



affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it

Da: ds58@pec.aslnapoli3sud.it
Inviato: giovedì 20 giugno 2019 11:01
A: affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it; dirsan@pec.aslnapoli3sud.it; dippr@pec.aslnapoli3sud.it; aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: Sentenza TAR Campania n. 316/2019
Allegati: DOC679.pdf

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Dipartimento di Prevenzione
Al Direttore UOC Affari Legali

Si trasmette in allegato nota prot. n. 93383 del 20.06.2019 emarginata in oggetto.
Cordiali saluti

Il Direttore DSS 58
Dott. S. Langella

Da: affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it
Inviato: martedì 25 giugno 2019 15:08
A: aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: 93383 Sentenza TAR Campania n.316.2019 Dr.Langella ds58 p.m
Allegati: 93383 Sentenza TAR Campania n.316.2019 Dr.Langella ds58 p.m.pdf

Si allega nota in oggetto

M. Perna

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. Napoli 3 Sud. N. 52 del 17.1.2018, si precisa che le informazioni contenute nella presente comunicazione e nei relativi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario, che ne assume la piena responsabilità nella qualità di responsabile del relativo trattamento. La diffusione e/o la fotocopiatura della documentazione e di eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è vietata. Tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 del codice penale (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) sia dal citato D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché dal citato regolamento UE 2016/679 DEL 27.4.2016. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.



Al Direttore del Distretto n. 58

Dott. Salvatore Langella

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dott. ssa Adele Carotenuto

E p.c. Al Direttore Generale

Dott. ssa Antonietta Costantini

Al Direttore Sanitario

Dott. Luigi Caterino

Sede

OGGETTO: Nota prot. n. 007797 del 29.05.2019 ad oggetto “ Sentenza TAR Campania n. 346/2019”.

Nota prot. n. 0093383 del 20.06.2019 ad oggetto “Sentenza TAR Campania n. 346/2019”. Parere

Con la prima nota in epigrafe indicata la S.V. ha trasmesso la nota acquisita al protocollo in data 23.05.2019 al n. 0077097 a firma del Legale Rappresentante della società C.M.O. srl con l'allegata sentenza n. 316/2019 pronunciata dal TAR Campania – Napoli, Sez. III sul Ricorso n. RG 1446/2016 proposto dalla Casa di Cura Maria Rosaria, ed ha rappresentato di non essere competente “ *in merito all'espressione di parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie. Detto parere è di competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione. Il Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria è di pertinenza dell'Ente Locale* “, però, si è reso “ *disponibile ad ogni iniziativa che le SS.LL. e le Articolazioni Aziendali competenti riterranno opportuno adottare in riscontro a quanto richiesto* “.

Con la seconda nota, invece, ha comunicato che la Casa di Cura continua ad erogare le prestazioni sanitarie.

Quest'ultima nota è stata trasmessa alla scrivente dal Direttore Generale con la seguente annotazione; " Affari Legali per parere " .

Ciò posto, la scrivente esprime il seguente parere.

La società CMO SRL con la nota innanzi indicata ha chiesto di " *conoscere le iniziative conseguenti adottande in ordine al permanere dei requisiti di cui ai pareri resi dai Vs Uffici e propedeutici alle autorizzazioni sanitarie all'esercizio dell'attività* " .

Con la sentenza trasmessa il TAR Campania – Napoli, Sez. III ha respinto il Ricorso n. RG 1446/2016 promosso dalla Casa di Cura Maria Rosaria contro il Comune di Pompei, avverso il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio, presentata dalla stessa ai sensi della L. n. 326/03, per la sanatoria di una serie di manufatti realizzati.


Secondo l'adita Magistratura gli interventi edilizi eseguiti in zone edilizie vincolate, non sono condonabili, trattandosi non di interventi di minore rilevanza , corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. n. 269/03 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), ma di opere abusive non condonabili, in quanto sono state realizzate in zona sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta (L. 431/85), soprattutto, sono state edificate dopo l'imposizione del vincolo che vieta qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti .

Alla luce della citata sentenza, del fatto che la Casa di Cura continua ad erogare prestazioni è opportuno chiedere al Comune di Pompei, con nota a firma anche del Direttore Generale, di far conoscere la decisione adottata in esecuzione della citata sentenza, nonché, di comunicare quali prestazioni sono erogate nei manufatti abusivi.

Il Direttore dell'UOC

Affari Legali

Avv. Peluso Rosa Anna



@pec.aslnapoli3sud.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
venerdì 28 giugno 2019 12:19
aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: CONSEGNA: TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,59 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/06/2019 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19" proveniente da "aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it"
ed indirizzato a "affari.ist@pec.aslnapoli3sud.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190628121906.09267.118.1.62@pec.aruba.it

g@pec.aslnapoli3sud.it

viato: posta-certificata@pec.aruba.it
venerdì 28 giugno 2019 12:19
aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it

Oggetto: CONSEGNA: TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19

Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,59 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/06/2019 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19" proveniente da "aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it"
ed indirizzato a "dippr@pec.aslnapoli3sud.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190628121906.09267.118.1.62@pec.aruba.it

g@pec.aslnapoli3sud.it

posta-certificata@pec.aruba.it

venerdì 28 giugno 2019 12:19

aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it

CONSEGNA: TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19

dati-cert.xml; postacert.eml (1,59 MB)

Di:

Oggetto:

Allegati:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/06/2019 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio

"TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19" proveniente da "aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it"

ed indirizzato a "dircan@pec.aslnapoli3sud.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20190628121906.09267.118.1.62@pec.aruba.it

g@pec.aslnapoli3sud.it

Di: posta-certificata@pec.aruba.it
venerdì 28 giugno 2019 12:19
aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it
Oggetto: CONSEGNA: TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (1,59 MB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/06/2019 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio
"TRASMISSIONE NOTA PROT. N.97866 DEL 28.06.19" proveniente da "aff.leg@pec.aslnapoli3sud.it"
ed indirizzato a "ds58@pec.aslnapoli3sud.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190628121906.09267.118.1.62@pec.aruba.it

COORDINAMENTO TAVOLO TECNICO
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ASL NAPOLI 3 SUD

Prot. 87 del 24.06.2019

Ai Legali Rappresentanti
Centri Accreditati ASL Napoli 3 Sud

Trasmessa a mezzo PEC

LR. AM

Oggetto: controdeduzioni overselling e VPM anno 2015 – specialistica ambulatoriale.

Nell'ambito dell'elaborazione sinteticamente definita Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2015, è stato rilevato per la Vs. struttura uno sfioramento rispetto ai limiti previsti al comma 2 dell'articolo 8 del contratto 2015, che recita: "Allo scopo di garantire continuità nella erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture private temporaneamente accreditate, non è consentito, se non sulla base di adeguate motivazioni, la cui valutazione è affidata al tavolo tecnico di cui all'art. 6, ad ogni singola struttura privata:

- di incrementare la propria produzione a carico del S.S.R. oltre il limite del 10% rispetto a quella fatta registrare nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
- di superare di oltre il 10% il valore medio delle prestazioni (al netto dello sconto), determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art.4 ed agli allegati schemi che definiscono il case-mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale;"

Tale sfioramento, connesso ad un eccessivo incremento delle prestazioni o ad un superamento del VPM o ad entrambi, è evidenziato nella tabella allegata.

Si chiede, per quanto di competenza, di inviare, **ESCLUSIVAMENTE** tramite PEC, al Coordinamento del Tavolo Tecnico per la Specialistica Ambulatoriale - (ttspecialistica.amb@pec.aslnapoli3sud.it), **entro e NON oltre giovedì 27 giugno p.v.** motivi giustificativi per tale superamento dei limiti (prestazionali, di VPM o di entrambi) onde consentire al Tavolo Tecnico di effettuare le relative valutazioni.

Distinti saluti

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico
Specialistica Ambulatoriale
Dott.ssa Agnese Borrelli

